

REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI AVEGNO GORDEVIO

richiamata la legge organica comunale del 10 marzo 1987 e le relative modifiche;

visto il messaggio municipale n. 6/2008 del 18 settembre 2008 e il messaggio municipale no. 17/2009 del 2 dicembre 2009,

d e c r e t a:

INDICE

TITOLO I	NOME DEL COMUNE-FRAZIONI-CIRCOSCRIZIONE-STEMMA COMUNALE
art. 1	Nome, frazioni e circoscrizione
art. 2	Stemma e sigillo
TITOLO II	PETIZIONI
art. 3	Diritto di risposta
art. 4	Esame
TITOLO III	ORGANIZZAZIONE POLITICA
art. 5	Organi
Capitolo I	L'assemblea comunale
Art. 6	Composizione
Art. 7	Attribuzioni
Capitolo II	Il consiglio comunale
art. 8	Composizione
art. 9	Sessioni ordinarie
art. 10	Ufficio presidenziale
art. 11	Luogo
art. 12	Gruppi politici e finanziamento
art. 13	Attribuzioni e deleghe al municipio
art. 14	Funzionamento
art. 15	Publicità del consiglio comunale
	a) Pubblico
	b) Organi di informazione
	c) Sedute informative
art. 16	Sistema di voto
art. 17	Entrata in materia
art. 18	Votazioni
	a) Preliminari
	b) Eventuali
	c) Finale
art. 19	Verbale
art. 20	Interrogazioni
art. 21	Iniziativa legislativa e referendum dei comuni
Capitolo III	Le commissioni
art. 22	Commissioni permanenti
art. 23	Composizione
art. 24	Nomina, funzionamento e discrezione

art. 25	Competenze
Capitolo IV	Il municipio
art. 26	Composizione
art. 27	Criteri di comportamento
art. 28	Verbale
art. 29	Contenuto e approvazione
art. 30	Dicasteri
art. 31	Commissioni e delegazioni comunali
art. 32	Periti
Capitolo V	I dipendenti comunali
art. 33	Dipendenti e funzioni
art. 34	Rapporti di impiego e provvedimenti
art. 35	Deleghe amministrative
TITOLO VI	GESTIONE FINANZIARIA
art. 36	Incassi e pagamenti
art. 37	Autorizzazione a riscuotere
art. 38	Diritto di firma
art. 39	Spese correnti non preventivate
art. 40	Lavori e forniture
art. 41	Organo di controllo esterno
TITOLO VII	ONORARI E INDENNITA'
art. 42	Emolumenti
TITOLO VIII	BENI COMUNALI - TASSE
art. 43	Uso speciale
art. 44	Concessioni e autorizzazioni esistenti
art. 45	Legalo del sale
art. 46	Tasse di cancelleria
TITOLO IX	NORME DI POLIZIA
art. 47	Sicurezza generale
art. 48	Esercizi pubblici
art. 49	Morale e decenza
art. 50	Rumori molesti
	a) Ordine
	b) Quietè notturna
art. 51	Lavori festivi e notturni
art. 52	Campeggio abusivo
art. 53	Coltivazione e commercio di canapa e i suoi derivati


art. 54	Siepi e muri di cinta
art. 55	Canali e riali
art. 56	Aratura e semina
art. 57	Animali
art. 58	Vago pascolo
art. 59	Vuotatura cisterne e letamai
art. 60	Letamai e balle di fieno
art. 61	Contravvenzioni e multe
TITOLO X	MOVIMENTO POPOLAZIONE
art. 62	Controllo degli abitanti e delle imprese
art. 63	Soggiornanti
TITOLO XI	STRADE - VIE PUBBLICHE
art. 64	Lavori stradali
art. 65	Manomissioni e danneggiamenti
art. 66	Affissioni
art. 67	Impianti pubblicitari
TITOLO XII	POLIZIA SANITARIA
art. 68	Generalità
art. 69	Negozi di generi alimentari
TITOLO XIII	POLITICA SOCIALE E AMBIENTALE
art. 70	Contributo al mantenimento dei tetti in piode
art. 71	Impianti a combustione
TITOLO XIV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE
art. 72	Diritto suppletorio
art. 73	Entrata in vigore
art. 74	Abrogazione

Il comune di Avegno Gordevio promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO 1	NOME DEL COMUNE - FRAZIONI - CIRCOSCRIZIONE - STEMMA COMUNALE
<p>Art. 1 Nome, frazioni e circoscrizione</p>	<p>Il nome del comune é Avegno Gordevio e comprende i seguenti paesi:</p> <p>Avegno e Gordevio, con le seguenti frazioni:</p> <p>Brièe, Villa, Lúdint, Gésgia e Vinzótt.</p> <p>Confina giurisdizionalmente con il Comune valmaggese di Maggia e locarnesi di Tegna, Locarno, Orselina, Brione s/Minusio, Minusio, Mergoscia, Corippo e Brione Verzasca.</p> <p>Le denominazioni toponomastiche del comune sono quelle tradizionali censite nel repertorio toponomastico e nella mappa catastale ufficiale alle quali il municipio si ispira per le denominazioni richieste dall'organizzazione territoriale dei servizi e delle opere comunali.</p>
<p>Art. 2 Stemma e sigillo</p>	<p>Lo stemma comunale reca un castello biturrito d'argento su sfondo tricolore rosso bianco azzurro (colori della bandiera francese) e le iniziali AG del nome del nuovo Comune.</p> <div data-bbox="395 1048 1246 1350" data-label="Image"> </div> <p>La posizione di Avegno e Gordevio all'entrata della valle è la più evidente caratteristica condivisa dai due enti che formano il nuovo comune.</p> <p>E' quindi parso opportuno recuperare il concetto di "porta della Valle", riferito a quel tratto di territorio denominato Sasc Piècc o Consciada, dove ieri ancora correva il confine tra le due comunità.</p> <p>Li, dove la montagne scende ripidissima nel fiume, era la porta di accesso alla Valle. E prima della nascita del Cantone, toccava proprio agli Avegnese e ai Gordeviesi mantenere transitabile in ogni tempo quel passaggio con adeguati interventi, come lo suggerisce anche il toponimo Consciada.</p> <p>Al momento della costruzione della strada cantonale (ca. 1820), si pensò di superare l'ostacolo con l'edificazione di un'imponente muratura a sostegno della carreggiata: poco meno di un secolo dopo, la ferrovia si aprì un nuova via, ritenuta più sicura, perforando la roccia, ma già nei</p>

<p>Art. 2 Stemma e sigillo</p>	<p>primi anni di esercizio valanghe e scoscendimenti interruppero la linea più riprese.</p> <p>La pericolosità di quel passaggio obbligato si manifestò ripetutamente anche nel corso dell'ultimo secolo e fu definitivamente sconfitta solo all'inizio del terzo millennio con la costruzione della galleria stradale (2001) porta ormai sempre aperta.</p> <p>Porta quindi, come simbolo di passaggio obbligato ma anche di apertura.</p> <p>Le due torri simboleggiano le comunità di Avegno di Gordevio e ne ricordano il secolare ruolo di custodi di quel passaggio.</p> <p>Il rosso il bianco e l'azzurro rievocano la coccarda della rivoluzione francese nella forma originaria, entrata in uso il giorno della presa della Bastiglia (14 luglio 1789): l'assunzione di quei colori vuole ricordare la nascita del comune moderno, formato da tutti i cittadini domiciliati e non più soltanto dai nativi, avvenuta proprio in quegli anni e come conseguenza di quali storici eventi.</p> <p>Il rosso e l'azzurro, inoltre, sottolineano l'appartenenza di Avegno Gordevio al Cantone Ticino.</p> <p>Il sigillo comunale è in metallo e ha un diametro di 30 mm e porta il nome e lo stemma del comune.</p>  <p>Hanno valore ufficiale anche i duplicati in gomma, usati per le esigenze amministrative.</p>
<p>TITOLO II</p>	<p>PETIZIONI</p>
<p>Art. 3 Diritto di risposta</p>	<p>Chi rivolge petizioni al comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole.</p> <p>E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da una o più persone identificabili inerente oggetti di interesse comunale.</p> <p>Se non precisa altro recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.</p>
<p>Art. 4 Esame</p>	<p>Le petizioni genericamente rivolte al comune sono esaminate dal municipio.</p>

Art. 4 Esame	<p>Le petizioni indirizzate al consiglio comunale sono trasmesse dal presidente alla commissione della legislazione.</p> <p>La commissione propone al consiglio comunale una risposta e delle proposte di risoluzione.</p> <p>Il municipio ha il diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.</p>
TITOLO III	ORGANIZZAZIONE POLITICA (art. 9 e 10 LOC)
Art. 5 Organi	<p>Organi del comune sono:</p> <p>l'assemblea comunale il consiglio comunale il municipio.</p>
Capitolo I	L'assemblea comunale (art. 11 e segg. LOC)
Art. 6 Composizione	L'assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
Art. 7 Attribuzioni	<p>Per scrutinio popolare, l'assemblea elegge il municipio, il consiglio comunale ed il sindaco decide sulle domande di iniziativa e di referendum in materia comunale.</p> <p>Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e relativo regolamento.</p>
Capitolo II	Il consiglio comunale (art. 42 e segg. LOC)
Art. 8 Composizione	Il consiglio comunale è composto di 21 membri.
Art. 9 Sessioni ordinarie	<p>Il consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria.</p> <p>La prima sessione si riunisce entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>La seconda sessione si riunisce entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.</p>
Art. 10 Ufficio presidenziale	L'ufficio presidenziale è composto di un presidente, di un vice presidente e di due scrutatori.

<p>Art. 10 Ufficio presidenziale</p>	<p>In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito dal vice presidente, in loro assenza dallo scrutatore più anziano per carica, subordinatamente per età.</p> <p>L'Ufficio presidenziale, come pure i loro membri separatamente, possono essere rieletti.</p>
<p>Art. 11 Luogo</p>	<p>Le sedute si tengono di regola nella sala appositamente designata e anche denominata SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, al piano seminterrato dello stabile di Avegno o in altre sale comunali idonee se ciò sarà deciso dall'ufficio presidenziale.</p>
<p>Art. 12 Gruppi politici</p>	<p>Ogni gruppo, durante la seduta costitutiva, notifica al presidente ed al municipio la propria costituzione ed il proprio capogruppo.</p>
<p>Art. 13 Attribuzioni e deleghe al municipio</p>	<p>Il consiglio comunale esercita le funzioni stabilite dall'art. 13 cpv 1 LOC.</p> <p>Esso conferisce delega decisionale al municipio per le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per singolo investimento fino a fr. 30'000. –; • esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi; • fino all'importo massimo di fr. 30'000. – per singola opera quali acquisto, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione; • cambiamento di destinazione dei beni comunali fino ad un importo di franchi 30'000. – per caso; • intraprendere, stare in lite o compromettere quando l'ammontare della causa è inferiore ai franchi 30'000. –; sono riservate le procedure amministrative. <p>Le spese annue oggetto di delega non devono comunque superare 90'000.- franchi.</p>
<p>Art. 14 Funzionamento</p>	<p>Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.</p> <p>Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.</p> <p>Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto.</p> <p>Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, può prendere la parola una quarta volta.</p> <p>Il relatore delle commissioni permanenti e speciali può intervenire senza limitazioni.</p>

<p>Art. 14 Funzionamento</p>	<p>In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta é diretta dal vice presidente.</p> <p>Il sindaco o i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari dichiarandolo esplicitamente.</p>
<p>Art. 15 Pubblicità del consiglio comunale</p>	<p>a) Pubblico</p> <p>Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.</p> <p>Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.</p> <p>b) Organi di informazione</p> <p>Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al presidente prima della seduta.</p> <p>Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al presidente ed ottenere il suo preventivo consenso, previa eventuale consultazione dei capigruppo.</p> <p>c) Sedute informative</p> <p>Il municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.</p> <p>Le sedute informative possono essere anche aperte a tutta la popolazione; il municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.</p>
<p>Art. 16 Sistema di voto</p>	<p>Il consiglio comunale vota per alzata di mano.</p> <p>Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.</p> <p>Per la concessione dell'attinenza comunale si decide con voto segreto.</p> <p>Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.</p> <p>Il presidente stabilisce l'ordine delle votazioni eventuali.</p>
<p>Art. 17 Entrata in materia</p>	<p>Il presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale.</p> <p>Apri la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri.</p>

<p>Art. 17 Entrata in materia</p>	<p>Mette quindi in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia.</p> <p>In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.</p>
<p>Art. 18 Votazioni</p>	<p>a) Preliminari</p> <p>Chiusa la discussione, si procede con le votazioni preliminari, quali ad esempio il rinvio.</p> <p>b) Eventuali</p> <p>Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.</p> <p>L'ordine delle votazioni é fissato dal presidente.</p> <p>Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quello che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.</p> <p>La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p> <p>c) Finale</p> <p>Ogni proposta, espletate se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>
<p>Art. 19 Verbale</p>	<p>Il verbale delle risoluzioni é approvato seduta stante, trattanda per trattanda.</p> <p>Questo verbale (delle decisioni e interpellanze inevase) può essere consegnato ai Consiglieri Comunali.</p> <p>La trascrizione del verbale delle discussioni, con eventuale riassunto, è effettuata in separata sede, grazie all'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi. Questo verbale è approvato nella seguente seduta legislativa.</p> <p>Il verbale delle discussioni va trasmesso al più tardi entro 7 giorni prima della seduta successiva del Consiglio comunale, unitamente ai rapporti commissionali.</p>
<p>Art. 20 Interrogazioni</p>	<p>Ogni cittadino può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.</p> <p>Il municipio é tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 30 giorni direttamente all'interrogante, con eventuale copia a tutti i consiglieri comunali.</p>

<p>Art. 21 Iniziativa legislativa e referendum dei comuni</p>	<p>L'esercizio del diritto di referendum dei comuni in materia cantonale compete al Municipio.</p> <p>Il consiglio comunale può vincolare il municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum.</p>
<p>Capitolo III</p>	<p>Le commissioni</p>
<p>Art. 22 Commissioni permanenti</p>	<p>Il consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:</p> <p>commissione della gestione commissione della legislazione commissione delle opere pubbliche</p>
<p>Art. 23 Composizione</p>	<p>Le commissioni permanenti sono composte da 5 membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.</p>
<p>Art. 24 Nomina, funzionamento e discrezione</p>	<p>Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina un presidente, un vice presidente e un segretario e la loro carica dura tutto il quadriennio.</p> <p>Per argomento trattato, la commissione designa un relatore che cura la stesura del rapporto scritto.</p> <p>Le commissioni sono convocate direttamente dal presidente o tramite la cancelleria comunale se possibile con avviso scritto ai membri 7 giorni prima della seduta commissionale.</p> <p>Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto, le commissioni o loro delegazioni hanno il diritto di prendere visione, in ufficio ed in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.</p> <p>Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta.</p> <p>In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliere durante la trattazione dell'oggetto in consiglio comunale.</p> <p>I rapporti (di maggioranza e di minoranza) sono parte integrante del verbale che le Commissioni obbligatoriamente devono tenere delle proprie sedute.</p> <p>I commissari devono osservare la necessaria discrezione sulle discussioni e sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.</p>

Art. 25 Competenze	<p>La commissione della gestione ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivedere il conto di gestione corrente confrontandolo con il preventivo; • controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto investimenti e la relativa documentazione; • verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio; • accertare l'esattezza dei conteggi; • esaminare il bilancio preventivo e le eventuali domande di aggiornamento; • esaminare le proposte municipali che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC se l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione; • esaminare tutte le proposte che hanno incidenze finanziarie; • esaminare ogni e qualsiasi altra trattanda con non rientri nelle competenze di un'altra commissione; • esaminare tutti i messaggi con risvolti finanziari per il Comune. <p>La commissione della legislazione ha segnatamente il compito di preavvisare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le dimissioni di consiglieri sulle quali il consiglio comunale é tenuto a pronunciarsi; • le domande per la concessione dell'attinenza comunale; • le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato; • in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica; • le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere; • i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari; • le petizioni dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni. <p>La commissione edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico, pianificatorio ed urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere pubbliche (progetti relativi a opere e servizi pubblici comunali e consortili); • piano regolatore, regolamenti edilizi e altre normative edificatorie, quando l'esame non é demandato dal legislativo ad una commissione speciale.
Capitolo IV	Il municipio (art. 80 e segg. LOC)
Art. 26 Composizione	Il municipio é composto di 5 membri e di 2 supplenti.

Art. 27 Criteri di comportamento	Il municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.								
Art. 28 Verbale	Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario seduta stante.								
Art. 29 Contenuto e approvazione	<p>Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto delle discussioni più significative.</p> <p>Ogni municipale può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.</p> <p>Il verbale delle discussioni può essere verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi.</p>								
Art. 30 Dicasteri	<p>Il municipio, per agevolare l'esame degli oggetti di sua pertinenza, si divide in dicasteri.</p> <p>Di regola i dicasteri corrispondono alle categorie indicate nel piano dei conti.</p>								
Art. 31 Commissioni e delegazioni comunali	<p>Il municipio durante la seduta costitutiva nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge o facoltative:</p> <table data-bbox="427 1160 1203 1312"> <tr> <td>1. delegazione tributaria</td> <td>3 membri;</td> </tr> <tr> <td>2. commissione scolastica</td> <td>3 membri;</td> </tr> <tr> <td>3. commissione dell'assistenza sociale</td> <td>3 membri;</td> </tr> <tr> <td>4. commissione sanitaria</td> <td>3 membri.</td> </tr> </table> <p>Quando la legge non prevede altrimenti, le commissioni o le delegazioni imposte dalla legge sono composte da 3 membri. Di regola un municipale vi farà parte in qualità di Presidente.</p> <p>Per lo studio di oggetti di particolare importanza, il municipio può avvalersi di consulenti o creare altre commissioni decidendo liberamente sul numero dei membri.</p> <p>Nomina inoltre:</p> <ol data-bbox="427 1756 1414 1868" style="list-style-type: none"> 1. il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio al decesso; 2. i membri negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. 	1. delegazione tributaria	3 membri;	2. commissione scolastica	3 membri;	3. commissione dell'assistenza sociale	3 membri;	4. commissione sanitaria	3 membri.
1. delegazione tributaria	3 membri;								
2. commissione scolastica	3 membri;								
3. commissione dell'assistenza sociale	3 membri;								
4. commissione sanitaria	3 membri.								
Art. 32 Periti	Il municipio nomina un perito comunale ed un sostituto che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del municipio, di autorità giudiziarie e di privati.								

Art. 32 Periti	La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal consiglio di stato.
Capitolo V	I dipendenti comunali
Art. 33 Dipendenti e funzioni	<p>Il municipio nomina ogni quadriennio entro quattro mesi dalla sua elezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il segretario; • il vice-segretario; • il contabile; • i funzionari amministrativi; • il tecnico comunale; • l'usciera; • gli operai comunali; • i dipendenti del comune; • gli apprendisti; • gli aiuto operai comunali; • i periti; • i custodi dei cimiteri; • il gerente dell'agenzia comunale AVS; • il gerente della protezione civile. <p>La nomina dei docenti della scuola dell'infanzia é fatta dal municipio a norma delle leggi scolastiche.</p>
Art. 34 Rapporti di impiego e provvedimenti	Per la normativa dei rapporti d'impiego e relativi provvedimenti ci si riporta al regolamento organico dei dipendenti comunali.
Art. 35 Deleghe amministrative	<p>Il regolamento comunale sulle deleghe può legittimare il municipio a delegare all'amministrazione comunale competenze decisionali.</p> <p>Contro la decisione delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.</p>
TITOLO VI	GESTIONE FINANZIARIA
Art. 36 Incassi e pagamenti	<p>Il comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.</p> <p>Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente.</p> <p>Il municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il comune e altri enti.</p>

<p>Art. 37 Autorizzazione a riscuotere</p>	<p>Il segretario comunale o altri dipendenti designati dal municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del versamento come all'articolo precedente.</p> <p>A questo scopo è autorizzato l'uso di una cassa monete per le transazioni contanti di sportello.</p>																																																																				
<p>Art. 38 Diritto di firma</p>	<p>Il municipio designa i funzionari che hanno diritto di firma, collettiva a due, per operazioni su conti correnti e ne regola le modalità.</p>																																																																				
<p>Art. 39 Spese correnti non preventivate</p>	<p>Il municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 20'000.-.</p>																																																																				
<p>Art. 40 Lavori e forniture</p>	<p>I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al comune sono soggetti alle norme previste della legge cantonale sulle commesse pubbliche.</p>																																																																				
<p>Art. 41 Organo di controllo esterno</p>	<p>Per agevolare il compito del controllo amministrativo e finanziario, il municipio farà capo ad un organo di controllo esterno.</p> <p>Deve trattarsi di una fiduciaria iscritta all'albo dei fiduciari svizzeri.</p>																																																																				
<p>TITOLO VII</p>	<p>ONORARI E INDENNITÀ</p>																																																																				
<p>Art. 42 Emolumenti</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funzione</th> <th>onorario</th> <th>indennità</th> <th>Osservazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Municipio</td> </tr> <tr> <td>Sindaco</td> <td>10'000.-</td> <td>50.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vicesindaco</td> <td>8'000.-</td> <td>50.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Municipali</td> <td>5'000.-</td> <td>50.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Commissari</td> <td>0.-</td> <td>50.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supplenti municipali</td> <td>0.-</td> <td>50.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Comm. tutoria</td> </tr> <tr> <td>Delegato</td> <td>1'000.-</td> <td>0.-</td> <td>Se non dipendente comunale</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Legislativo</td> </tr> <tr> <td>Commissari</td> <td>0.-</td> <td>0.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Commissari o Delegati</td> </tr> <tr> <td>Tutti</td> <td>0.-</td> <td>0.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Funzione	onorario	indennità	Osservazioni	Municipio				Sindaco	10'000.-	50.-		Vicesindaco	8'000.-	50.-		Municipali	5'000.-	50.-		Commissari	0.-	50.-		Supplenti municipali	0.-	50.-						Comm. tutoria				Delegato	1'000.-	0.-	Se non dipendente comunale					Legislativo				Commissari	0.-	0.-						Commissari o Delegati				Tutti	0.-	0.-					
Funzione	onorario	indennità	Osservazioni																																																																		
Municipio																																																																					
Sindaco	10'000.-	50.-																																																																			
Vicesindaco	8'000.-	50.-																																																																			
Municipali	5'000.-	50.-																																																																			
Commissari	0.-	50.-																																																																			
Supplenti municipali	0.-	50.-																																																																			
Comm. tutoria																																																																					
Delegato	1'000.-	0.-	Se non dipendente comunale																																																																		
Legislativo																																																																					
Commissari	0.-	0.-																																																																			
Commissari o Delegati																																																																					
Tutti	0.-	0.-																																																																			

<p>Art. 42 Emolumenti</p>	<p>Per missioni, trasferte ed altre prestazioni i membri del municipio, delle commissioni, della commissione tutoria nonché i delegati comunali in enti esterni ricevono le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per breve durata: fr. 50.- • per mezza giornata: fr. 120.- • per giornata: fr. 240.- • il rimborso delle altre spese autorizzate. <p>Gli oneri sociali sugli emolumenti sono assunti dalla cassa comunale.</p>
<p>TITOLO VIII</p>	<p>BENI COMUNALI - TASSE</p>
<p>Art. 43 Uso speciale</p>	<p>L'uso di beni comunali è disciplinato da un regolamento specifico separato.</p>
<p>Art. 44 Concessioni e autorizzazioni esistenti</p>	<p>Le concessioni e autorizzazioni esistenti, fino a nuovo regolamento, sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.</p> <p>Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 2 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p>Art. 45 Legato del sale</p>	<p>Il municipio è competente nella gestione dei fondi e delle proprietà del Legato del sale, tenuto conto delle normative di ordine superiore per quanto riguarda le competenze dell'organo legislativo (vedi. art. 13)</p> <p>L'uso dei ricavi annuali deve essere principalmente utilizzato e destinato per l'acquisto di sale per economia domestica.</p> <p>Per il tramite di un ordinanza municipale, la gestione del Legato del sale è regolamentata nel dettaglio.</p>
<p>Art. 46 Tasse di cancelleria</p>	<p>Il municipio organizza e disciplina le tasse di cancelleria per il tramite di un'ordinanza municipale.</p> <p>Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente.</p> <p>Possono essere esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per ragioni d'ufficio e il certificato di capacità elettorale emesso per trasferimento del domicilio.</p>
<p>TITOLO IX</p>	<p>NORME DI POLIZIA</p>
<p>Art. 47 Sicurezza generale</p>	<p>Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.</p>

<p>Art. 47 Sicurezza generale</p>	<p>L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.</p> <p>Il municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.</p> <p>Il municipio, tramite apposita ordinanza municipale, può regolare nel dettaglio le questioni di sicurezza generale, di rumori molesti, elicotteri, di lavori festivi e notturni, deve inoltre creare una regolamentazione precisa riguardante l'uso delle piazze di volo e l'utilizzo degli elicotteri.</p>
<p>Art. 48 Esercizi pubblici</p>	<p>Nei due paesi di Avegno e di Gordevio deve essere garantita, se possibile in accordo con gli esercenti, l'apertura di almeno un esercizio pubblico.</p> <p>Il Municipio può, per il tramite di un'ordinanza municipale, disciplinare e organizzare orari, giorni apertura e chiusura, chiusure stagionali, prolunghi orari con le relative tasse di concessione.</p> <p>Il Municipio, tramite ordinanza, vigilerà affinché l'esercizio della prostituzione sia regolato restrittivamente su tutto il territorio in base all'ordinamento cantonale.</p>
<p>Art. 49 Morale e decenza</p>	<p>Su tutta la giurisdizione del comune di Avegno Gordevio sono vietati gli atti contrari alla morale o che siano in contrasto con la pubblica decenza.</p> <p>Sulle vie, sulle piazze, nei locali aperti al pubblico è vietato l'abbigliamento con scritte o segni offensivi o che facciano supporre manifesto risentimento.</p> <p>Su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei luoghi espressamente riservati, come pure sui sedimi privati aperti alla vista dalla pubblica via è vietato esporsi nudi.</p> <p>In particolare è vietato mostrarsi nudi nelle zone riservate al bagno di tutto il Territorio Comunale.</p> <p>Il municipio per il tramite di un ordinanza municipale può disciplinare nel dettaglio la gestione nel territorio dei casi contro la morale e la decenza, il controllo di polizia e le contravvenzioni disciplinari.</p>
<p>Art. 50 Rumori molesti</p>	<p>a) Ordine</p> <p>Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato e degli istituti di cura.</p>

<p>Art. 50 Rumori molesti</p>	<p>b) Quietè notturna</p> <p>Dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi rumorosi.</p> <p>Deroghe possono essere concesse dal municipio per feste o sagre particolari.</p> <p>Sono in ogni caso vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.</p>
<p>Art. 51 Lavori festivi e notturni</p>	<p>Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro esterno nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno dalle 22.00 alle 07.00, con macchine ed utensili rumorosi.</p> <p>Lavori di fienagione, raccolto e cure straordinarie alla vite sono ammessi anche nei giorni festivi.</p>
<p>Art. 52 Campeggio abusivo</p>	<p>Su tutto il territorio comunale il campeggio con sacchi a pelo, tende, motor- homes e in automobile è vietato.</p> <p>Il piano regolatore definisce nel dettaglio le aree autorizzate per l'esercizio del campeggio.</p> <p>Il municipio per il tramite di un ordinanza comunale, disciplinerà il controllo di polizia e la procedura di contravvenzione.</p>
<p>Art. 53 Coltivazione e commercio di canapa e i suoi derivati</p>	<p>La coltivazione, la lavorazione ed il commercio di canapa o di suoi derivati sono vietati all'interno delle zone nucleo e residenziali ed entro un raggio di 200 ml dalle stesse.</p> <p>Inoltre in prossimità di scuole, centri sportivi, edifici destinati ai giovani, parchi pubblici e spazi ricreativi, chiese ed oratori, fermate dei mezzi pubblici ed altri luoghi di interesse pubblico entro un raggio di 200 ml.</p>
<p>Art. 54 Siepi, muri di cinta</p>	<p>I proprietari di terreni fronteggianti strade e sentieri comunali sono tenuti alla manutenzione regolare dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti, onde garantire la sicurezza dei passanti e per garantire la manutenzione delle strade e vie comunali.</p> <p>E' vietato l'uso del filo spinato.</p> <p>Il municipio può ordinare le necessarie misure per eliminare gli inconvenienti, provvedendo in caso di inadempienza alla loro esecuzione a spese del proprietario.</p>

<p>Art. 55 Canali e riali</p>	<p>La manutenzione dei canali e riali artificiali o naturali che attraversano le proprietà private sul fondovalle ed in generale nelle zone edificabili è assunta dal comune.</p> <p>E' assolutamente vietato gettare rifiuti di qualsiasi tipo nei canali e nelle rogge, come pure manomettere le arginature e i ripari.</p> <p>Il Municipio, per il tramite di una specifica ordinanza, può stabilire quali sono gli oggetti da considerare secondo il primo capoverso, quando e come effettuare le manutenzione e l'organizzazione dei lavori.</p>
<p>Art. 56 Aratura e semina</p>	<p>L'aratura dei campi potrà avvenire rispettando una distanza di ml. 1.50 dal ciglio dei campi.</p> <p>Tale distanza dovrà essere osservata anche per la semina di mais o piante simili.</p> <p>Eventuali danni causati ai beni comunali dalla mancata osservanza di questa disposizione saranno a carico del beneficiario del fondo.</p>
<p>Art. 57 Animali</p>	<p>Gli animali non devono creare pericolo o recare molestie a terzi.</p> <p>In particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio su tutto il territorio comunale, in specie in luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.</p> <p>Il maltrattamento di qualsiasi animale domestico o selvatico è severamente vietato. In casi gravi di ripetuta molestia il municipio può ordinare al detentore, o al servizio protezione animali, l'allontanamento degli animali.</p> <p>Il municipio, tramite ordinanza municipale, è autorizzato a regolare nel dettaglio la gestione dei cani e degli animali domestici.</p>
<p>Art. 58 Vago pascolo</p>	<p>Su tutto il territorio del fondovalle, nelle zone edificabili e sui terreni sfalciati o coltivati, il vago pascolo di qualsiasi genere di bestiame è autorizzato previa richiesta al municipio.</p> <p>La proprietà patriziale è disciplinata dai regolamenti dei singoli patriziati.</p>
<p>Art. 59 Vuotatura cisterne e letamai</p>	<p>La vuotatura delle cisterne di colaticcio e dei letamai potrà avvenire solo nei giorni feriali.</p> <p>Lo spandimento del colaticcio è autorizzato nel rispetto delle raccomandazioni cantonali e comunque solo fintanto che la temperatura atmosferica e del terreno sono tali da non provocare evaporazioni ed esalazioni nauseabonde.</p>

<p>Art. 59 Vuotatura cisterne e letamai</p>	<p>Il trasporto dei concimi liquidi dovrà essere effettuato con recipienti ermeticamente chiusi che impediscano perdite ed esalazioni.</p> <p>L'eventuale lordura del campo stradale dovrà essere immediatamente seguita da un'accurata pulizia.</p>
<p>Art. 60 Letamai e balle di fieno</p>	<p>I depositi di letame entro l'abitato o nelle sue immediate vicinanze vanno tenuti in fosse convenientemente murate.</p> <p>Durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto tutto il letame deve essere allontanato o convenientemente coperto con terra.</p> <p>Il deposito intermedio di letame non potrà avvenire che ad una distanza di ml 100 dall'abitato e dalle zone edificabili a destinazione residenziale ed a meno di ml. 3.00 dalle strade comunali.</p> <p>Le balle di fieno che dovessero emanare esalazioni moleste dovranno essere convenientemente allontanate dalle abitazioni in modo da evitare ogni disturbo.</p>
<p>Art. 61 Contravvenzioni e multe</p>	<p>Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi dello stato la cui applicazione gli é affidata.</p> <p>L'ammontare della multa, se non stabilito da leggi speciali, va da un minimo di fr. 100.- ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.</p>
<p>TITOLO X</p>	<p>MOVIMENTO POPOLAZIONE</p>
<p>Art. 62 Controllo degli abitanti e delle imprese</p>	<p>Il municipio disciplina il movimento della popolazione secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.</p> <p>Ogni persona in arrivo o partenza deve obbligatoriamente notificarsi all'ufficio controllo abitanti, entro otto giorni.</p>
<p>Art. 63 Soggiornanti</p>	<p>Il Municipio per il tramite di un'ordinanza municipale disciplinerà l'applicazione delle autorizzazioni di soggiorno e delle relative tasse amministrative.</p>
<p>TITOLO XI</p>	<p>STRADE - VIE PUBBLICHE</p>
<p>Art. 64 Lavori stradali</p>	<p>Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessaria l'autorizzazione del municipio.</p>
<p>Art. 65 Manomissioni e danneggiamenti</p>	<p>Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, ai fabbricati, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane,

<p>Art. 65 Manomissioni e danneggiamenti</p>	<p>agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi; • l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal municipio.
<p>Art. 66 Affissioni</p>	<p>Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa concessione del municipio.</p> <p>Il municipio può vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica.</p>
<p>Art. 67 Impianti pubblicitari</p>	<p>La posa di impianti pubblicitari è autorizzata dal municipio per la zona edificabile e in collaborazione con i servizi cantonali per gli oggetti fuori zona edificabile.</p> <p>La relativa ordinanza municipale disciplinerà nel dettaglio il rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari con le relative tasse di concessione.</p>
<p>TITOLO XII</p>	<p>POLIZIA SANITARIA</p>
<p>Art. 68 Generalità</p>	<p>L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.</p>
<p>Art. 69 Negozzi di generi alimentari</p>	<p>I negozi di derrate alimentari e gli spacci di ogni genere sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle norme igieniche e di pulizia.</p> <p>Si richiamano leggi e regolamenti particolari.</p> <p>Ispezioni e controlli possono essere ordinati dal municipio.</p>
<p>TITOLO XIII</p>	<p>POLITICA SOCIALE E AMBIENTALE</p>
<p>Art. 70 Contributo al mantenimento dei tetti in piode</p>	<p>Il comune partecipa al sussidiamento dei tetti in piode sulla base delle direttive cantonali e del piano regolatore riguardanti le coperture in piode per i nucleo protetti di Vinzót, Lú dint e Grotti di Gordevio.</p> <p>Il regolamento comunale tetti in piode stabilirà nel dettaglio i principi, i beneficiari, i tipi di intervento, l'ammontare o la percentuale di sussidio, la modalità di richiesta, controlli ed eventuali altre condizioni.</p> <p>Nell'ordinanza municipale saranno stabiliti la gestione del credito, le modalità di versamento e di controllo tecnico.</p>
<p>Art. 71 Impianti a combustione</p>	<p>In base alle direttive e leggi emanate dallo Stato del canton Ticino, il municipio disciplina e organizza per il tramite di un'ordinanza municipale l'obbligo ad eseguire il controllo degli impianti a combustione.</p>

TITOLO XIV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 72 Piazze rifiuti	Il Municipio elabora un regolamento per l'utilizzo delle piazze rifiuti.
Art. 73 Diritto suppletorio	Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.
Art. 74 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.
Art. 75 Abrogazione	Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti comunali precedenti.
	Approvato dal Municipio di Avegno Gordevio il 10 e 18 settembre 2008 e il 3 novembre 2009.
	Approvato dal Consiglio comunale di Avegno Gordevio il 27 gennaio 2009 e il 25 maggio 2010.
	Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 19 maggio 2009 (inc. n. 15-RE-10487) e il 22 luglio 2010 (inc. n. 15-RE-11045).
	Gordevio, 1. settembre 2010.

INTIMAZIONE

19 MAG 2009

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 9 marzo 2009 del Municipio del Comune di Avegno Gordevio con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale del Comune di Avegno Gordevio, sorto da aggregazione dei Comuni di Avegno e Gordevio;

presò atto che:

- il nuovo Regolamento comunale è stato adottato dal Consiglio comunale di Avegno Gordevio in data 27 gennaio 2009;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge, nessun ricorso è stato inoltrato e il referendum non è stato esercitato.

Considerato quanto segue sui singoli disposti del Regolamento:

art. 18 let. a

Sono inserite alla let. a) quali votazioni preliminari quelle di modifica e quelle di respingere l'oggetto.

Al riguardo va precisato anzitutto che la proposta di respingere una proposta municipale non è una proposta a sé stante da mettere ai voti. La proposta è semmai quella municipale; in votazione va quindi messa quest'ultima.

Va poi specificato che la proposta di modifica della proposta municipale non rientra fra gli aspetti preliminari. Essa è del resto regolata alla let. b) dell'art. 18 ROC.

La let. a) dell'art. 18 va quindi modificata d'ufficio, stralciando l'ultima parte; la formulazione della lettera sarà quindi la seguente:

a) Preliminari

Chiusa la discussione, si procede con le votazioni preliminari, quali ad esempio il rinvio.

art. 31

La Commissione dell'assistenza sociale non è più una Commissione obbligatoria per Legge. Essa non è infatti più prevista dalla Legge sull'assistenza sociale, a seguito di una modifica del 2002. La medesima può sussistere come Commissione municipale facoltativa ed essere chiamata in causa qualora il Municipio lo ritenesse necessario nell'ambito dello svolgimento del

suoi compiti in materia di assistenza (art. 51 Legge sull'assistenza sociale). La prima parte dell'art. 31 va quindi modificata come segue (parte in grassetto):

*Il Municipio durante la seduta costitutiva nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla Legge o **facoltative**:*

... omissis ...

art. 46

L'art. 46 stabilisce che il Municipio tramite ordinanza municipale, disciplina le tasse di cancelleria per i servizi elencati nell'articolo, da un minimo di fr. 20.-- a un massimo di fr. 10'000.--.

Al riguardo va precisato quanto segue.

Per sua natura la tassa di cancelleria è un tributo dovuto all'ente pubblico per il compimento di un'attività amministrativa molto semplice. Detta tassa è caratterizzata dalla modicità dell'importo, dal fatto che la prestazione dell'amministrazione non deve essere preceduta da un esame approfondito o da un controllo dispendioso e dal fatto che può essere esatta anche in assenza di una disposizione di Legge in senso formale, cioè a livello comunale da un regolamento comunale che soggiace a referendum.

La tassa di cancelleria sottostà inoltre al principio dell'equivalenza, il quale esige che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi sia una certa correlazione e sussista dunque un rapporto perlomeno ragionevole, e al principio della copertura dei costi secondo cui il gettito globale delle tasse non deve superare in linea di massima l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico, incluse le spese generali.

Posta l'esposta definizione e la natura di *tassa di cancelleria* **va in primo luogo escluso** che il tributo prelevato possa *raggiungere* l'importo di fr. 10'000.--. I limiti massimi delle tasse di cancelleria, che devono ragionevolmente situarsi entro importi **massimi** dell'ordine di fr. 50.--/80.-- a dipendenza del tipo di prestazione, non devono inoltre essere fissati in una norma di regolamento. Basta piuttosto un'ordinanza municipale.

Non possono poi essere considerate semplici tasse di cancelleria i seguenti tributi; essi vanno pertanto previsti in un Regolamento comunale (ROC o altro regolamento):

- tasse per servizi scolastici
- tasse per utilizzazione suolo pubblico, uso e noleggio materiale
- tasse per servizi esterni
- tasse naturalizzazioni

Infine per quel che attiene alle tasse in materia edilizia, va detto che la base legale è fissata in modo vincolante dal diritto cantonale (art. 19 Legge edilizia e art. 29 RALE); non vi è pertanto spazio per legiferare in merito da parte dei Comuni.

L'articolo in questione **non** viene pertanto approvato e va rivisto dagli organi comunali.

art. 48 cpv. 3

Il cpv. 3 dell'art. 48 prevede che su tutto il territorio del Comune è proibito l'esercizio della prostituzione come pure l'affitto e la messa a disposizione di edifici, locali e camere a persone che intendono praticare quest'attività.

Giusta l'art. 3 della Legge sull'esercizio della prostituzione, la medesima è vietata nei luoghi dove può turbare l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica (cpv. 1); i Municipi stabiliscono mediante ordinanza detti luoghi (cpv. 2).

Alla luce di questa norma, il disposto di regolamento risulta essere molto restrittivo. Senza una particolare differenziazione della situazione dei diversi comparti, l'esercizio della prostituzione viene infatti proibito su tutto il territorio comunale. Pur comprendendo le ragioni che ne stanno alla base, in termini così perentori il cpv. 3 dell'art. 48 non può essere approvato in quanto non in linea con la Legge superiore.

Ciò non toglie ovviamente che il Municipio, mediante Ordinanza (art. 3 cpv. 2 Legge sull'esercizio della prostituzione) e valutate le circostanze concrete, possa fissare i luoghi in cui la stessa è di turbativa per l'ordine pubblico.

Occorre inoltre ribadire che incisive possibilità di intervento sono offerte al Municipio dalla legislazione sulla pianificazione del territorio, da quella in materia di protezione dell'ambiente e da quella sulla polizia delle costruzioni. Grazie a tali ordinamenti l'Autorità comunale è infatti in grado di inibire autonomamente la formazione e l'attività, non preventivamente autorizzate, di stabilimenti trasformati in postriboli. A tale riguardo più volte il Tribunale federale ha confermato la chiusura di edifici, siccome il cambiamento di destinazione degli immobili, trasformati da semplici abitazioni primarie in veri e propri postriboli, non era compatibile con le condizioni originarie poste al rilascio della licenza edilizia e nemmeno con la destinazione della zona residenziale stabilita dal piano regolatore.

art. 53

L'art. 53 prevede che la coltivazione, la lavorazione e il commercio di canapa o di suoi derivati sono vietati su tutto il territorio del Comune.

Dal documento 16 maggio 2003 *Indicazioni per i Municipi riguardo alle disposizioni legali e alle modalità di intervento a livello comunale in materia di canapa* del Gruppo di lavoro sulla canapa istituito dal Consiglio di Stato, documento ancora di riferimento a complemento della Legge sulla coltivazione delle canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti derivati (Lcan) del 24 giugno 2002 e del relativo Regolamento, si deducono queste indicazioni:

- in relazione alla problematica della coltivazione e della vendita della canapa lo strumento del PR e del Regolamento comunale possono essere utilizzati per perseguire fini non pianificatori e quindi servire per promuovere la tutela di interessi di polizia quali la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la moralità e la tranquillità della popolazione;
- i Comuni possono pertanto vietare la coltivazione e la vendita della canapa nella zone abitate e frequentate da persone e giovani (zone residenziali, nuclei, zone miste, zone di edifici pubblici, ecc. e in un raggio di 100/200 m attorno ad esse). Non sarebbe invece conforme al principio di proporzionalità un divieto generalizzato all'intero territorio comunale,
- oppure un divieto che coinvolgesse anche zone dove possono essere tollerate immissioni più moleste, quali ad esempio zone artigianali e industriali;

-
- le considerazioni espresse ai punti precedenti si riferiscono solo alla canapa per uso industriale. **Per contro la canapa impiegata quale stupefacente non può essere coltivata, né venduta.**

Tenuto conto di ciò, il disposto dell'art. 53 risulta eccessivamente restrittivo. L'articolo in questione non viene pertanto approvato. Gli organi comunali possono semmai adattarlo alle linee guida di cui sopra e all'art. 6 Lcan.

art. 57 cpv. 2

Il disposto previsto al cpv. 2 va allineato d'ufficio come segue all'art. 7 cpv. 4 Legge cani:

In particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio, su tutto il territorio comunale, in specie in luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali e, se richiesto dalle circostanze muniti di museruola.

art. 63

Si rimanda a quanto enunciato all'art. 46 per quanto attiene alla natura delle tasse di cancelleria.

Nel caso concreto l'esame della documentazione di arrivo e di partenza dal catalogo dei dati ed eventuali controlli a domicilio rientrano nei compiti amministrativi incombenti ai Municipi in virtù dell'art. 108 lett. a) e e) LOC.

Giusta l'art. 116 cpv. 1 LOC, per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il Municipio incassa tasse di cancelleria, fissando mediante Ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento.

Gli importi previsti per le tasse amministrative previste dall'art. 63 vanno ben oltre gli importi ammissibili per tasse di cancelleria per prestazioni quali quelli in discussione.

L'articolo in questione non viene pertanto approvato. Il Municipio firmerà semmai tramite Ordinanza le tasse di cancelleria per le prestazioni questione, avuto riguardo dei limiti finanziari per questo genere di tasse.

Richiamati gli artt. 186 e segg. LOC;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di competenze decisionali ai suoi dipartimenti e ad istanze subordinate del 24 agosto 1994 e relative modifiche;

risolve:

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale del Comune di Avegno Gordevio, riservato quanto stabilito ai punti 2 e 3.

2. Si dispone quanto segue in merito al regolamento in questione:

Il regolamento è modificato d'ufficio come segue:

art.18 let. a)

b) Preliminari

Chiusa la discussione, si procede con le votazioni preliminari, quali il rinvio.

art. 31

*Il Municipio durante la seduta costitutiva nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla Legge o **facoltative**:*

... omissis ...

art. 57 cpv. 2

In particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio, su tutto il territorio comunale, in particolare in luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali e, se richiesto dalle circostanze muniti di museruola.

Non vengono approvati i seguenti disposti per i motivi meglio elencati nei considerandi della presente risoluzione:

- art. 46
- art. 48 cpv. 3
- art. 53
- art. 63

3. Gli organi comunali sono invitati a tener conto di quanto detto nei considerandi della presente risoluzione all'artt. 46, 53.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione:
 - al Municipio di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio
 - alla Divisione degli Interni, Residenza;
 - alla Sezione degli enti locali (3).

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI


Il Capo Sezione

Elio Genazzi

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca





La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 26 maggio 2010, completata il 19 luglio 2010, del Municipio del Comune di Avegno Gordevio con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali della modifica di alcuni articoli del Regolamento comunale (modifica artt. 2, 46, 48, 53, 63);

preso atto che:

- le modifiche sono state adottate dal Consiglio comunale di Avegno Gordevio in data 25 maggio 2010;
- la pubblicazione ha avuto luogo, nessun ricorso è stato inoltrato e il referendum non è stato esercitato;

richiamata la risoluzione della Sezione Enti locali del 19 maggio 2009;

considerato quanto segue sui singoli disposti del Regolamento:

art. 46

L'articolo può essere approvato.

Nondimeno si richiama quanto già detto nella risoluzione della Sezione Enti locali del 19 maggio 2009 in merito alla natura della tassa di cancelleria e sui relativi possibili importi.

I limiti massimi delle tasse di cancelleria, che saranno fissati tramite ordinanza dovranno ragionevolmente, situarsi entro importi **massimi** dell'ordine di fr. 50.--/80.-- a dipendenza del tipo di prestazione.

Non possono poi essere considerate semplici tasse di cancelleria i seguenti tributi: tasse per servizi scolastici, tasse per utilizzazione suolo pubblico, uso e noleggio materiale, tasse per servizi esterni, ecc.; essi sono pertanto da prevedere in un Regolamento comunale (ROC o altro Regolamento):

art. 68

L'articolo può essere approvato.

Si richiama quanto detto per l'art. 46 in tema di natura e importi delle tasse di cancelleria.

art. 68 a

L'articolo proposto dal Municipio non è stato purtroppo accettato dal Consiglio comunale. Nondimeno lo stesso sarebbe stato necessario, nell'ottica di una base legale al Municipio per poter intervenire con una certa efficacia (vedi ad esempio con eventuali misure sanzionatorie) nella lotta alla zanzara tigre. Si invitano gli organi locali a volere riprendere in una prossima occasione l'articolo in questione.

Richiamati gli artt. 186 e segg. LOC;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di competenze decisionali ai suoi dipartimenti e ad istanze subordinate del 24 agosto 1994 e relative modifiche;

risolve:

1. Sono approvate le modifiche degli art. 2, 46, 48, 53, 63 del Regolamento comunale di Avegno Gordevio.
2. Gli organi comunali sono invitati a tener conto di quanto detto nei considerandi della presente risoluzione relativamente agli artt. 46, 68 e 68a non approvato dal Legislativo.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione:
 - al Municipio di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio
 - alla Divisione degli Interni, Residenza;
 - alla Sezione degli enti locali (3).

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Elio Genazzi

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca